



SENTENZA N. 311/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **73012/PC** del registro di segreteria, depositato in data 7/12/2020 da **(omissis)** rappresentato e difeso, giusta mandato a amrgine del ricorso, dall'Avv. Gianluca Cecere (p.e.c.: avvgianluccecere@pec.ordineforense.salerno.it) e con questi elettivamente domiciliato in Napoli al Viale Gramsci n. 18 presso lo studio dell'Avv. Riccardo Paparella, contro la mancata concessione da parte dell'INPS – Gestione ex INPDAP della pensione di reversibilità quale orfano maggiorenne inabile della madre;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 5 giugno 2024 gli Avvocati Gianluca Cecere (in difesa del ricorrente) e Nicola Di Ronza (per l'Ufficio Avvocatura INPS), che hanno entrambi confermato quanto dedotto e richiesto nei rispettivi atti scritti, l'Avv. Cecere altresì in adesione -e con il conforto- del parere del C.M.L. acquisito in atti;

RITENUTO IN FATTO

L'istante proponeva ricorso per l'annullamento della nota prot. 7200.2167836600121 del 16//2020 di INPS, successivamente comunicata, con la quale era respinta la sua domanda volta ad ottenere la reversibilità della pensione ordinaria quale orfano della madre, deceduta il 15/4/2019 nonché -ove occorra- del verbale della Commissione

Medica di Verifica di Napoli modello BL/G n. 39951 del 29/6/2020 e di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali; agiva altresì, per il riconoscimento del suo diritto all'ottenimento a vita della reversibilità della pensione ordinaria di cui la madre era titolare. A tal riguardo il ricorrente rappresentava che con istanza del 15/5/2019 egli chiedeva la pensione di reversibilità, quale orfano della madre deceduta il 15.04.2019, reputandosi in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 82 DPR 1092/1973 al momento del suo decesso. Sarebbe infatti il (omissis), nullatenente a carico della madre deceduta nonché e inabile a qualsiasi proficuo lavoro, in quanto affetto da "psicosi cronica bipolare con frequenti episodi di scompenso maniacale, ludopatia, spunti deliranti in trattamento cronico con antipsicotici e stabilizzanti, grave compromissione della vita di relazione". Tali patologie, secondo la prospettazione attorea, sarebbero state già esistenti al momento del decesso della signora, tanto da essere già state riconosciute come causa di invalidità dell'80% fin dal 2016, riconfermata nel 2019, come da verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile del Centro Medico Legale INPS di Salerno del 30/5/2019. Il (OMISSIS) lamentava in gravame, quindi, che nonostante tali presupposti, sottoposto a visita medica presso la Commissione Medica di Verifica di Napoli in data 29/6/2020 (verbale modello BL/G n. 39951), pur riscontrando la medesima patologia sopra evidenziata "disturbo bipolare tipo maniacale ricorrente", egli veniva ritenuto non inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa alla data del decesso della madre, titolare di pensione. Pertanto, l'INPS rigettava l'istanza volta ad ottenere la pensione di reversibilità.

Tale diniego era contestato nel ricorso, ritenendo che nel caso di specie sussisterebbero tutti i requisiti per il riconoscimento del beneficio invocato e richiamando giurisprudenza contabile su fattispecie analoghe. In particolare, si riteneva che non sarebbe necessaria

una totale inabilità lavorativa, ma sarebbe sufficiente che esista in concreto una notevole riduzione della stessa capacità, intendendo l'inabilità in senso relativo e soggettivo, sulla base del sesso, dell'età e delle particolari condizioni del soggetto. Conseguentemente, l'istante adiva questo giudice chiedendo di *«annullare e/o riformare i provvedimenti impugnati e per l'effetto riconoscere il diritto del ricorrente - in quanto in possesso al momento della morte della madre di tutti i requisiti previsti dall'art. 82 D.P.R. n. 1092/1973 - all'ottenimento a vita del trattamento di reversibilità della pensione ordinaria della madre con decorrenza dalla presentazione dell'istanza oltre a interessi e rivalutazione monetaria, decorrenti dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari per il presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria, si chiede conferimento incarico C.T.U.»*.

In data 23/5/2023 depositava la propria memoria l'INPS -rappresentato e difeso dal proprio Ufficio Avvocatura nella persona dell'Avv. Nicola Di Ronza- nella quale, dopo aver indicato i requisiti necessari per ottenere la pensione di riversibilità, affermava che il ricorrente non avrebbe fornito la prova dell'inabilità alla data del decesso del congiunto. E a tal fine l'invalidità civile riscontrata non sarebbe fondata su un giudizio utile a riconoscere l'inabilità ai sensi dell'art. 82 DPR 1092/1973. In ogni caso non vi sarebbe prova neanche della sussistenza degli altri requisiti e, particolare, della vivenza a carico. In conclusione, l'ente previdenziale chiedeva il rigetto del ricorso.

Con pec del 1/6/2023 inviava una memoria parte ricorrente per replicare alle difese svolte da INPS, riservandosi di produrre in udienza documentazione e insistendo nell'accoglimento del ricorso.

All'udienza del 7/6/2023 l'Avv. Cecere, per parte ricorrente, si riportava alle conclusioni rassegnate nei propri atti e si riservava di depositare lo stato di famiglia e la

documentazione da cui potesse evincersi il tipo di trattamento pensionistico della madre del ricorrente. Anche il difensore di INPS chiedeva il rinvio per il deposito di tale documentazione. La trattazione del giudizio era rinviata all'udienza del 26/9/2023, con termine fino a 20 gg. prima dell'udienza per il deposito della documentazione e fino a 10 gg. prima per eventuali note.

In data 21/8/2023 parte ricorrente depositava memoria integrativa e la documentazione richiesta. All'udienza del 26/9/2023 il difensore del ricorrente si riportava ai propri atti, precisando rispetto alla memoria da ultimo depositata che la domanda ha ad oggetto la pensione di reversibilità in relazione alla sola pensione diretta della madre del ricorrente; il difensore di INPS si riportava alla propria memoria.

Con ordinanza n. 188/2023, pubblicata il 28/9/2023, considerato che *“Oggetto del presente giudizio è il riconoscimento della pensione di reversibilità all'istante, al quale era negata dall'INPS per mancanza del requisito dell'inabilità in modo assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa alla data del decesso della madre, il 15.04.2019”,* si è ritenuto necessario *“disporre un supplemento istruttorio, tramite l'acquisizione di apposito parere medico-legale, da affidare al Collegio Medico Legale, Ministero della Difesa, affinché lo stesso renda, con garanzia del contraddittorio fra le parti, [...] il proprio motivato parere in merito alla sussistenza in capo al sig. (omissis) del requisito nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data del 15.04.2019, sulla base delle patologie indicate nel ricorso e nella documentazione prodotta”.*

In data 11/3/2024 il CML, Ministero della Difesa, ha trasmesso il proprio definitivo parere, in cui si conclude nel senso che *“il quadro clinico da cui il Sig. (OMISSIS) risulta affetto concretizza, sin dalla data del 15.04.2019, il requisito dell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.*

Il Giudizio è, quindi, passato in decisione, con pubblicazione del dispositivo in data odierna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato, dovendo pertanto essere accolto, sulla scorta delle considerazioni che seguono.

Va premesso che i presupposti per il riconoscimento del trattamento di reversibilità di cui trattasi sono quelli previsti dagli artt. 82, 81 e 85 del D.P.R. 29/12/1973 n. 1092.

Nel merito, l'art. 82 del D.P.R. n. 1092/1973 richiede, ai fini della concessione del trattamento indiretto all'orfano maggiorenne, la sussistenza dell'inabilità permanente a proficuo lavoro, la convivenza a carico e lo stato di nullatenenza disponendo che *“Gli orfani del dipendente civile o militare di cui al primo comma dell'art. 81 ovvero del pensionato hanno diritto alla pensione di reversibilità; la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti”*; l'art. 85 del citato D.P.R. precisa inoltre che *“Ai fini del diritto alla pensione di reversibilità, gli orfani maggiorenni [...] del pensionato si considerano a carico di lui quando questi forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza”*. L'art. 86 statuisce che *“le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al trattamento di reversibilità devono sussistere al momento della morte del [...] pensionato. Qualora dette condizioni vengano meno, la pensione di reversibilità è revocata”*.

In fattispecie, la sussistenza del requisito dell'inabilità a proficuo lavoro, negata in sede amministrativa, risulta appurata per effetto dell'accurato elaborato consulenziale trasmesso dal c.t.u. incaricato con l'ordinanza n. 188/2023 citata in premessa.

Il CML - Ministero della Difesa ha preliminarmente svolto l'approfondito esame dell'ampia documentazione sanitaria in atti, dando poi inizio il 22/11/2023 alle operazioni peritali,

eseguite con la partecipazione del c.t.p. del ricorrente. Svolti rilievi anamnestici e richiamato il quadro normativo di riferimento, il c.t.u. ha osservato che *“l'impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, soprattutto in un'epoca in cui l'informatizzazione e le tecnologie correlate consentirebbero teoricamente di espletare un'attività on-line purché fosse conservata la capacità di utilizzare (e non necessariamente con le dita delle mani) una tastiera, il [...] dettato dell'art. 2 della legge 222/84 corrisponderebbe, di fatto, ad una condizione clinica di poco inferiore per gravità allo stato di coma. La copiosa giurisprudenza di merito ha però significativamente stemperato il richiamato requisito medico-legale, chiarendo che le attività lavorative considerate dal legislatore sono quelle potenzialmente produttive di un reddito sufficiente ad assicurare la libera e dignitosa esistenza di chi le esercita, ben distinte da analoghe occupazioni espletate a scopo ludico-ricreativo ovvero con finalità e tempi di applicazione comunque diversi da quelli propri di un'attività lavorativa, espletabili senza nocumento né per le condizioni psicofisiche del soggetto né per l'ambiente ed i colleghi di lavoro e senza necessità di specifiche riqualificazioni, includendo nella nozione di lavoro non solo le azioni proprie del processo produttivo in sé ma tutte le capacità accessorie ad esso ma comunque indispensabili, quali il poter raggiungere il luogo di lavoro, spostarsi all'interno dello stesso, utilizzare servizi igienici o mense, saper individuare eventuali situazioni di pericolo e potervisi sottrarre.*

Nel caso in esame il Sig. (omissis) risulta affetto da un grave disturbo bipolare, esordito in età giovanile, e strutturatosi in una forma cronica grave caratterizzata da frequenti e reiterati episodi maniacali connotati da eteroaggressività esplosiva, turbe relazionali e disadattive con isolamento socio-relazionale e periodi di vagabondaggio, ideazione paranoidea con deliri di persecuzione, gelosia e nocumento. Tale condizione, che ha già richiesto l'adozione di trattamenti sanitari obbligatori e pregressi trattamenti con litio, è

solo parzialmente rispondente al documentato trattamento polipsicofarmacologico continuativo con neurolettici depot e stabilizzanti dell'umore e comporta con ogni evidenza clinica e medico-legale e sin dall'epoca del decesso della dante causa avvenuto il 15.04.2019, l'assoluta e permanente impossibilità per il periziato di attendere con le necessarie continuità e sicurezza a qualsiasi attività lavorativa, incluse le occupazioni connotate da minimo impegno psico-fisico. Non risulta infatti in alcun modo ipotizzabile che l'interessato, a causa della grave compromissione della sua capacità di percepire in modo realistico l'ambiente e le persone con cui entra in contatto, possa applicarsi in modo finalistico a qualsivoglia attività che abbia una anche minima connotazione lavorativa".

In adesione alle surriportate lucide considerazioni del c.t.u. incaricato con l'ordinanza n. 188/2023, il Giudice Monocratico reputa che nel caso di specie debba ritenersi sussistente, ai fini della concessione della richiesta pensione di reversibilità all'orfano, il requisito normativamente prescritto dell'inabilità a proficuo lavoro. Inoltre, sulla base dell'ampia documentazione, anche reddituale e di stato di famiglia, versata in atti dal ricorrente in allegato alla memoria integrativa del 1/6/2023 -a sua volta integrata dalla memoria pervenuta il 21/8/2023- risultano soddisfatti gli ulteriori requisiti, talché la domanda del ricorrente, tesa alla pensione ai superstiti, quale figlio orfano maggiorenne inabile e vivente a carico, siccome fondata, deve essere accolta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso della madre e con riferimento alla pensione ordinaria diretta della madre quale dipendente dell'ASL Salerno - P.O. Battipaglia, con condanna dell'INPS alla corresponsione dei ratei maturati a far data dalla domanda, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, secondo il criterio differenziale di cui alla sentenza SS.RR. n. 6/2008, ai cui autorevoli approdi ermeneutici si intende in questa sede dare continuità.

Le spese legali, che seguono la soccombenza, sono liquidate nella misura di euro 1.000,00, oltre IVA, CPA e accessori nella misura di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Monocratico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando:

1- ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto di (omissis) a percepire la pensione di reversibilità del trattamento ordinario diretto erogato alla madre quale dipendente dell'ASL Salerno - P.O. Battipaglia, quale figlio orfano maggiorenne inabile e vivente a carico della medesima dante causa, con decorrenza dal 1° maggio 2019 (primo giorno del mese successivo a quello del decesso della madre);

2- CONDANNA l'INPS alla corresponsione dei ratei maturati a far data dalla domanda, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese legali, che liquida in favore del ricorrente nella misura di € 1.000,00, oltre IVA, CPA e accessori nella misura di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 5 giugno 2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO (Rossella Cassaneti)

DECRETO

Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE MONOCRATICO (Rossella Cassaneti)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA (Maurizio Lanzilli)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 06.06.2024

Il Direttore della Segreteria (Maurizio Lanzilli)